RILEVAZIONE A FINI FISCALI DI TALUNI TRASFERIMENTI DA E PER L'ESTERO DI DENARO, TITOLI E VALORI

Art. 5-sexies

Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria

Le modalita' di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonche' ogni altra modalita' applicativa della relativa procedura, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalita' per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2015, tuttora in vigore · versione 22

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori
Estremi	Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/rilevazione-a-fini-fiscali-di-taluni-trasferimenti-da-e-per-l-estero-1990/art-5-sexies-ulteriori-disposizioni-in-materia-di-collaborazione-volontaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it